



Allegato B

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza fiscale –
adempimenti fiscali per il periodo 16/4/2019 – 15/4/2020**

**per i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera e per l'Unione
delle Terre d'Argine**

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza fiscale per gli adempimenti fiscali relativi al periodo 16/4/2019 – 15/4/2020, con opzione di rinnovo di un ulteriore anno, alle condizioni elencate nello stesso Capitolato e relativi allegati.

Il servizio di Assistenza fiscale se non diversamente specificato nel presente capitolato deve essere prestato a favore dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, con le medesime tempistiche e scadenze.

L'importo complessivo stimato dell'appalto per il periodo 16/4/2019 – 15/4/2020 è di Euro 19.800,00 oltre IVA 22% (Euro 24.156 IVA Inclusa), suddiviso come segue:

anno 2019: Euro 13.860,00 oltre Iva

anno 2020: Euro 5.940,00 oltre Iva.

Qualora ne ricorrano i presupposti di legge al soggetto aggiudicatario del servizio saranno riconosciuti anche gli oneri previdenziali previsti per legge.

Il valore stimato dell'appalto comprensivo dell'opzione di rinnovo per un ulteriore anno è pari ad Euro 39.600,00 IVA esclusa.

Il servizio di assistenza tecnica in materia fiscale dovrà comprendere, come dettagliato nel successivo art. 2:

A) SERVIZI IN AMBITO IVA ED IRAP;

B) SERVIZI IN AMBITO DI SOSTITUTO DI IMPOSTA;

- C) ASSISTENZA INERENTE LA FATTURAZIONE ATTIVA e PASSIVA;
- D) ALTRE ATTIVITÀ.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Dott. De Prato Marco, Incaricato di P.O. del Servizio Finanziario dell'Unione delle Terre d'Argine

ART. 2 – TERMINI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

A) SERVIZI IN AMBITO IVA ED IRAP:

Il servizio dovrà essere espletato nel seguente modo:

- 1) analisi finalizzata all'individuazione/aggiornamento delle attività commerciali rilevanti ai fini Iva;
- 2) valutazione dell'opportunità di tenere contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del Dpr 633/72;
- 3) valutazione dell'opportunità di optare per la dispensa dagli adempimenti esenti art.36 bis del Dpr 633/72;
- 4) adempimenti connessi allo split payment e reverse charge;
- 5) visita presso ciascun Ente finalizzata alla verifica della corretta tenuta della contabilità Iva ed Irap ed alla soluzione di eventuali problematiche di ordine amministrativo;
- 6) presenza presso la sede del Servizio Finanziario dell'Unione delle Terre d'Argine di C.so Alberto Pio a Carpi per almeno 5 gg lavorativi (con permanenza per almeno 3 ore al giorno) nei primi 14 gg di ogni mese finalizzati alla liquidazione dell'IVA mensile ed in particolare a:
 - a) elaborare la liquidazione IVA mensile per il Comune di Carpi e l'Unione delle Terre d'Argine sulla base delle fatture già registrate nei registri IVA al termine del mese precedente;
 - b) controllare la correttezza delle scritture contabili nei registri IVA sulla base delle criticità evidenziate dagli operatori degli Enti;
 - c) verificare le eventuali incongruenze presenti sui registri IVA che emergono in fase di redazione della liquidazione mensile per l'Unione delle Terre d'Argine ed il Comune di Carpi
 - d) predisposizione ed invio telematico dell'F24 EP mensile entro 48 ore lavorative antecedenti il giorno 16 di ogni mese per l'Unione delle Terre d'Argine ed il Comune di Carpi;(per le attività previste al presente punto l'ente mette a disposizione dell'Appaltatore una postazione di lavoro collegata con il gestionale della contabilità del Comune di Carpi e dell'Unione delle Terre d'Argine);
- 7) elaborazione ed invio telematico della dichiarazione Iva annuale, anno d'imposta 2019;
- 8) esame della determinazione della base imponibile Irap secondo il metodo retributivo, verificando le retribuzioni ed i compensi di dipendenti, assimilati, collaboratori occasionali e collaboratori coordinati e continuativi;
- 9) verifica della convenienza ad adottare il metodo commerciale anziché il metodo retributivo con analisi preventiva delle attività commerciali rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- 10) determinazione della base imponibile Irap secondo il metodo commerciale; valutazione di convenienza circa il metodo da adottare; elaborazione della dichiarazione Irap annuale anno d'imposta 2018; calcolo degli eventuali acconti Irap (metodo commerciale) dovuti per il periodo d'imposta oggetto della presente proposta;
- 11) elaborazione ed invio telematico della dichiarazione annuale Irap, anno d'imposta 2018;

- 12) consegna a ciascun Ente delle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate che attestano il ricevimento delle dichiarazioni succitate;
- 13) calcolo dell'eventuale acconto Iva dovuto per il periodo d'imposta 2020;
- 14) predisposizione e invio comunicazioni IVA periodiche anno d'imposta 2019;
- 15) calcolo eventuali ravvedimenti operosi con compilazione modello di versamento;
- 16) compilazione del modello AA7/9 in caso di variazioni dati;
- 17) assistenza telefonica in ambito Iva ed Irap, senza limitazione alcuna circa il numero dei quesiti posti con eventuale soluzione trasmessa via e-mail o via fax corredata dalla normativa di riferimento;
- 18) invio periodico di circolari informative relative alle principali novità fiscali di interesse degli Enti Locali.

B) SERVIZI IN AMBITO DI SOSTITUTO D'IMPOSTA:

Il servizio è finalizzato all'assistenza relativa agli adempimenti obbligatori del sostituto d'imposta e comprende quanto segue:

- 1) controllo dell'impostazione adottata da ciascun Ente in riferimento all'applicazione delle ritenute previdenziali e delle ritenute fiscali alla fonte operate nei confronti di professionisti, collaboratori occasionali, lavoratori autonomi; analisi delle ritenute da applicare in caso di espropri o erogazione di contributi ad associazioni sportive e/o ad imprese, ecc;
- 2) esame della determinazione della base imponibile Irap calcolata secondo il metodo retributivo e dei relativi versamenti;
- 3) analisi di eventuali problematiche inerenti la gestione separata Inps e le casse di previdenza dei professionisti;
- 4) predisposizione e trasmissione telematica delle CU relative a professionisti, collaboratori occasionali e lavoratori autonomi, anno d'imposta 2019;
- 5) visita presso ciascun Ente, predisposizione ed invio telematico del modello 770, anno d'imposta 2018;
- 6) assistenza telefonica senza limitazione alcuna circa il numero dei quesiti posti con eventuale trasmissione via e-mail o via fax delle soluzioni proposte corredate dalla normativa di riferimento;
- 7) invio periodico di circolari informative relative alle principali novità in materia di interesse degli Enti Locali.

C) ASSISTENZA INERENTE LA FATTURAZIONE ATTIVA e PASSIVA, comprese le transazioni da e per l'estero.

Ciascun Ente provvede con proprio personale a registrare le fatture passive e ad emettere le fatture attive. L'appaltatore deve rispondere ad eventuali quesiti posti dal personale (senza limitazione alcuna circa il numero dei quesiti posti) circa la correttezza delle registrazioni.

Con riferimento alle fatture da e per l'estero, quando ne ricorrono i presupposti, l'appaltatore dovrà elaborare ed inviare il modello INTRA12, elaborare ed inviare il modello INTRASTAT, elaborare ed inviare l'ESTEROMETRO.

D) ALTRE ATTIVITA'

L'appaltatore deve rispondere ad eventuali quesiti posti da ciascun Ente (senza limitazione alcuna circa il numero dei quesiti posti) in materia fiscale necessari per supportare l'ente nelle stipula di

contratti di qualsiasi genere, comprese le compravendite immobiliari e le connesse valutazioni circa l'applicazione dell'IVA o dell'imposta di registro.

L'appaltatore deve supportare ciascun Ente nell'analisi dei bilanci delle società e degli organismi partecipati dell'Ente stesso finalizzata alla redazione del Bilancio Consolidato.

Le attività sopradescritte sub A), B), C) e D) sono da intendersi come contenuti minimi indispensabili della prestazione richiesta.

Potrà essere richiesta ogni altra attività propedeutica e successiva alle precedenti, ogni altro adempimento previsto da eventuali future normative.

Le attività previste nel presente articolo elencate sotto la voce "A) SERVIZI IN AMBITO IVA ED IRAP punto 6 lettere a), c) e d) sono da effettuare esclusivamente per l'Unione delle Terre d'Argine e per il Comune di Carpi.

L'attività prevista nel presente articolo elencata sotto la voce "A) SERVIZI IN AMBITO IVA ED IRAP punto 6 lettera b) è da effettuare per ciascuno dei 5 Enti

Tutte le altre attività previste nel presente articolo, nessuna esclusa, sono da effettuare per ciascuno dei 5 Enti .

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RINNOVO

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle scadenze di legge derivanti dall'espletamento del servizio e a garantire una rapida risposta ai quesiti presentati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di non divulgare a terzi le informazioni riservate trattate nel corso dell'espletamento del servizio. Ha altresì l'obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'espletamento dell'incarico.

I dati trasmessi da ciascun Ente dovranno essere trattati dall'operatore con l'ausilio di mezzi cartacei, informatici e/o telematici, per l'adempimento degli obblighi e dell'esecuzione delle operazioni previste dal presente contratto, per l'esecuzione di obblighi e adempimenti (amministrativi, contabili, fiscali, ecc.) disposti dalla legislazione vigente.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Ciascun Ente si impegna a consegnare tempestivamente all'Appaltatore la documentazione necessaria all'espletamento del servizio, a collaborare ai fini dell'esecuzione dello stesso ed informare l'Appaltatore su qualsiasi variazione inerente il servizio affidato.

Qualora siano necessari incontri per garantire l'espletamento del servizio, l'appaltatore provvederà a recarsi presso gli uffici dell'Ente interessato.

Il contratto avrà durata dalla data di aggiudicazione **fino al 15/04/2020**.

La stazione appaltante, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D.Lgs 50/2016, di optare per il rinnovo dell'appalto in

essere per un periodo massimo di 1 anno a partire dal 16/04/2020, mediante comunicazione da inviare all'aggiudicatario entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto. Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, il rinnovo avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria. L'eventuale rinnovo avverrà agli stessi patti e condizioni dell'affidamento oggetto del presente capitolato.

ART. 4 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'impresa ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.

L'impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il codice univoco da utilizzare per l'inoltro delle fatture all'Unione delle Terre d'Argine è UFA4B7.

A seguito dell'affidamento sarà cura dell'Amministrazione comunicare le informazioni necessarie per la completa compilazione della fattura elettronica, onde evitare che venga restituita per mancanza di dati, compromettendo la tempestività dei pagamenti.

L'appaltatore emetterà fattura trimestrale, a conclusione di ciascun trimestre di riferimento e pertanto non in data antecedente alle seguenti scadenze: 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio e 15 aprile

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura, che dovrà essere intestata a: Unione delle Terre d'Argine – Settore Finanze, Bilancio e Controllo di gestione – Corso Alberto Pio 91 – 41012 Carpi.

ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti (secondo le specificazioni introdotte dalle Linee Guida ANAC n. 4 del 7/7/2017, aggiornate con Delibera 556 del 31/5/17), a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

ART. 7 - SUBAPPALTO

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, salvo la disciplina di cui all'art. 105 del Codice.

Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione dell'offerta e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dal sopraccitato art. 105 del Codice.

ART. 8 - PENALITÀ

In caso di ritardo o errori negli adempimenti previsti e compresi nel servizio di cui all'art. 2 del presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà mantenere indenne il committente da qualunque danno economico conseguente all'inadempimento e a tal fine dovrà dimostrare di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per danni professionali.

Qualora il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto verificasse inadempienze nella prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte fossero ritenute insufficienti dall'Amministrazione comunale, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione si riserva di valutare l'applicazione di una penale di Euro 80,00 al giorno per i primi 10 giorni di ritardo, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2 del Codice.

Le eventuali sanzioni saranno contestate all'Impresa aggiudicataria a mezzo PEC e l'importo potrà essere recuperato dall'Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'aggiudicatario inadempiente.

Nel caso di reiterati ritardi l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale mancata esecuzione del servizio.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:

- a) inosservanza della disciplina del subappalto;
- b) ritardi e gravi inadempienze nello svolgimento del contratto, risultanti da almeno tre contestazioni scritte;
- c) qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni.

Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione via PEC, restando impregiudicata la facoltà in capo all'Amministrazione stessa di attivare idonea azione per il risarcimento dei danni tutti.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 10 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 11 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative, interessanti l'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 12 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITA' DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 13 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'appalto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.

In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del Codice, la fornitura potrà subire una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del Codice, per un importo non superiore al 20% dell'importo contrattuale, al fine di garantire la necessaria flessibilità.

Tale modifica non comporta comunque la variazione dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura della fornitura oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione appaltante.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

ART. 15 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice mediante la stipula dell'ordine sulla piattaforma Sater di Intercent-ER.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Per l'assolvimento degli obblighi di Bollo relativi ai contratti stipulati tramite ordini diretti o RDO tramite MEPA realizzato da Consip, l'affidatario dovrà fornire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/00 per mezzo del quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, quali spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art.7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 è illustrato nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it)

Art. 16 - FORO COMPETENTE E NORME FINALI

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Modena.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato d'appalto e relativi allegati.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

Art. 18 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime

informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché del Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara, ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76 comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del Presidente protempore. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@terredargine.it.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione all'Unione delle Terre d'Argine ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.